

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

L'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia, P. IVA 00851300657 - C.F. 80018670655, con sede in Fisciano, Via Giovanni Paolo II n. 132, legalmente rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Pietro Campiglia, nato Polla (SA) il 09.09.1975 e domiciliato in forza del suo ruolo presso la sede del Dipartimento, di seguito indicato come **UNISA/DIFARMA**

E

l'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) - C.F. 80004070837 e P.IVA IT00724160833, con sede in Viale F. Stagno d'Alcontres 31, 98166 Messina, legalmente rappresentati dal Prof. Sebastiano Campagna, nato a Mazzarrà Sant'Andrea (ME) il 10/07/1959 e domiciliato in forza del suo ruolo presso la sede dell'Università, di seguito indicata come **UNIME/CHIBIOFARAM**;

di seguito definite "**PARTI**" o singolarmente "**PARTE**",

PREMESSO CHE

le **PARTI** intendono collaborare allo sviluppo di attività didattica, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico su comuni tematiche di interesse scientifico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Costituzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente **ACCORDO**.

Art. 2 - Obiettivi e Finalità

Date le comuni tematiche di interesse scientifico, l'**ACCORDO** si concretizzerà attraverso lo svolgimento di attività didattica, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico in campo fitochimico, nutraceutico, farmacologico/clinico e biotecnologico anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, laddove specificatamente richiesto e necessario.

Art. 3 - Responsabilità scientifica

Il Responsabile Scientifico per **UNISA/DIFARMA** è la prof.ssa Stefania Marzocco.

Il Responsabile Scientifico per **UNIME/CHIBIOFARAM** è la prof.ssa Emanuela Esposito.

È compito dei Responsabili Scientifici definire, in accordo tra le **PARTI**, le tematiche, gli obiettivi e le finalità come identificate nell' Art. 2 del presente atto.

I Responsabili Scientifici coordineranno e gestiranno le attività di ricerca secondo gli obiettivi e le finalità previste.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro

Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente **ACCORDO**, al personale **UNIME/CHIBIOFARAM** attivamente coinvolto è consentito l'accesso alle strutture e ai luoghi gestiti da **UNISA/DIFARMA**, così come al personale del **UNISA/DIFARMA**, attivamente

coinvolto, è consentito l'accesso alle strutture UNIME/CHIBIOFARAM, ognuno per quanto di competenza sotto la propria responsabilità e idonea copertura assicurativa. Ai fini della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) le Parti saranno chiamate ad attuare quanto prescritto dalla normativa in vigore. Per questa ragione, la Parte ospitante l'attività si impegna a fornire ai lavoratori dipendenti di entrambe o ad essi equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere, insieme ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre la medesima garantisce che l'accesso nei luoghi di pertinenza sia subordinato ad un'adeguata informazione e formazione riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza a cui possa essere esposto il personale che vi accede nel corso delle varie attività previste e descritte nei singoli atti specifici e alla conoscenza delle procedure di emergenza. A sua volta il personale del soggetto esterno operante all'interno del Dipartimento è tenuto al rispetto delle norme di comportamento in merito alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro del Dipartimento, vigenti nei locali dello stesso e delle disposizioni impartite dal Direttore del Dipartimento e/o dal Responsabile scientifico del Laboratorio nonché dalle disposizioni del servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante.

Infine le PARTI garantiscono la conformità di tutte le attrezzature di proprietà rispetto alla legislazione vigente e si impegnano a garantire la specifica formazione e addestramento del personale chiamato ad utilizzare tali attrezzature.

Per ciò che concerne la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, così come disposto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto dettagliato dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ciascuna delle parti provvederà a fornire al proprio personale la formazione generale e quella specifica relativa al profilo dell'attività di ciascuno dei singoli. Ogni eventuale integrazione della formazione specifica, che si dovesse rendere necessaria per lo svolgimento delle attività che il personale di una delle due parti andrà a svolgere presso le sedi dell'altra, verrà fornita dalla parte ospitante.

Infine se previsto dalla tipologia di attività svolta, ciascuna delle PARTI avvierà il proprio personale a Sorveglianza Sanitaria presso il proprio Medico competente che provvederà al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente ACCORDO, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Il personale coinvolto nelle attività di cui al presente ACCORDO dovrà avere idonea copertura assicurativa (infortuni e RCT). Entrambe le PARTI sono rispettivamente esonerate da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare dall'altrui personale a cose o persone durante lo svolgimento delle attività di studio, ricerca, applicazione e trasferimento tecnologico in cui è preposto in forza del presente ACCORDO.

Art. 6 - Attrezzature servizi e locali

Il personale coinvolto nelle attività di ricerca di cui al presente ACCORDO avrà la possibilità di accedere a locali delle rispettive PARTI e di utilizzare le attrezzature necessarie, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della struttura ospitante.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile con atto formale d'intesa tra le PARTI.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

Le PARTI saranno comuni proprietarie dei dati, delle nuove conoscenze acquisite, dei documenti

prodotti e di ogni valutazione connessa all'attuazione del presente ACCORDO e delle successive convenzioni attuative. L'eventuale utilizzo o pubblicazione degli stessi da parte di UNISA/DIFARMA e UNIME/CHIBIOFARAM sarà oggetto di specifici accordi da stipularsi in sede di convenzioni attuative.

Per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati d'intesa fra le PARTI nell'ambito del presente ACCORDO si conviene in ogni caso che la proprietà intellettuale già posseduta da ciascuna PARTE all'avvio del progetto, ovvero le conoscenze preesistenti di una PARTE rimangono di piena ed esclusiva proprietà della PARTE stessa, ancorché queste siano messe a disposizione dell'altra PARTE per lo svolgimento delle attività del Progetto di Ricerca.

La PARTE che avrà accesso a conoscenze preesistenti dell'altra sarà obbligata a mantenerle riservate e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del progetto. Salvo diverso accordo scritto tra le PARTI, l'accesso di una PARTE alle conoscenze preesistenti di un'altra PARTE non conferisce alla PARTE richiedente alcun diritto di concedere sub-licenze.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti di ricerca e sviluppo concordati, nonché i relativi diritti di accesso, potranno essere attribuiti alle PARTI in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

A ciascuna PARTE spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze da essa autonomamente sviluppate nell'ambito del progetto.

Qualora i risultati delle attività del progetto di ricerca e sviluppo siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole PARTI, le PARTI verranno considerate contitolari per quote di partecipazione proporzionali al contributo delle PARTI stesse (Proprietà Intellettuale Congiunta). In ogni caso, le PARTI, fermi i principi espressi nel presente ACCORDO, s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la Proprietà Intellettuale Congiunta.

Nei casi di progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, essi saranno regolati da appositi contratti applicati in attuazione dei rispettivi regolamenti di ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionata da soggetti pubblici e privati. Resta in ogni caso sin da ora inteso che, nei casi in cui la titolarità dei risultati scaturenti dalla ricerca e sviluppo spettasse per contratto al soggetto terzo, le PARTI avranno sempre ed in ogni caso diritto ad una licenza gratuita ed esclusiva ai soli fini di ricerca e/o diritto di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso di cessione definitiva a terzi dei risultati del progetto.

Art. 9 - Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sullo svolgimento di tutte le attività sono affidate ad entrambe le PARTI ognuno per quanto di propria competenza sul personale, luoghi di lavoro e attrezzature, ferme restando le Responsabilità Scientifiche di ogni PARTE.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, i dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente ACCORDO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR. Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito in convenzione.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno delle rispettive PARTI per la gestione del rapporto instaurato in forza del presente ACCORDO.

I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

Le informative complete dell'Università degli Studi di Salerno e dell'Università degli Studi di Messina sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente ACCORDO saranno disponibili sui rispettivi siti web istituzionali.

Con la sottoscrizione del presente ACCORDO le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi di Messina e, referenti per la protezione dei dati sono il Direttore del Dipartimento di Farmacia per l'Università degli Studi di Salerno e il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali per l'Università degli Studi di Messina.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà assolta virtualmente da UNISA/DIFARMA.

Art. 12 / Norma generale

Il presente ACCORDO viene redatto ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, in doppio originale. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra le PARTI, si applicano le norme vigenti per l'amministrazione del patrimonio, per la contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti, protocolli e convenzioni.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse emergere per l'esecuzione o l'interpretazione del presente accordo che non sia stata risolta in via amichevole mediante negoziazione tra le PARTI, sarà competenza esclusiva del Foro concorrente.

Letto, confermato e sottoscritto

Fisciano, _____

Per l'Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Farmacia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / DIRETTORE

Prof. Pietro Campiglia

Per l'Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / DIRETTORE

Prof. SEBASTIANO CAMPAGNA
